



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

Prot. 2664 – Fasc. 1967/2017

Ancona, 10 gennaio 2023

SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA E SERVIZI CONNESSI AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA PROVINCIA DI ANCONA

**CIG: 9592861752
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO**

IL PREFETTO

PREMESSO CHE da notizie fornite per le vie brevi dal Ministero dell’Interno si è appreso che il Porto di Ancona è stato prescelto per l’imminente sbarco dei cittadini extracomunitari recuperati in operazioni di soccorso dalle motonavi Ocean Viking e Geo Barents al largo delle coste libiche, previsto per le giornate del 10 e dell’11 gennaio 2023 nel numero di 110 migranti, di cui circa 28 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “*Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*” ed, in particolare, gli articoli 18 e 19;

il decreto interministeriale dell’Interno e dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, emesso ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “*Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*”, con il quale sono fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;

la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, n. 21381 del 12 ottobre 2020, con la quale sono indicate le modalità operative circa la realizzazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati previste dal comma 3 bis del citato art. 19, che prevede al riguardo la competenza del Prefetto;

[Handwritten signature]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

le circolari del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 16153 del 19 maggio 2022 e n. 42833 del 14 novembre 2022, che individuano l'importo per i servizi in argomento, indicati analiticamente nell'allegato capitolato, è fissato in 60 euro *pro-die pro-capite*, esclusa IVA se dovuta;

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*” e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

CONSIDERATO CHE si rende necessario organizzare il sistema di accoglienza programmando, attraverso un’idonea suddivisione dei compiti, le diverse fasi dello sbarco sotto il profilo sanitario, assistenziale e delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, nonché il trasporto dei profughi verso le località di destinazione indicate dal Ministero dell’Interno;

l’art. 18 del D.Lgs. 142/2015 ha delineato le disposizioni cui deve attenersi l’attività di accoglienza dei minori richiedenti protezione internazionale;

il citato art. 19, al comma 3 bis, attribuisce ai Prefetti, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, l’attivazione per tale finalità e per il tempo strettamente necessario di strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati;

VISTE

le note delle Prefetture di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino con le quali è stato dato atto dell’esito insufficiente dell’indagine effettuata presso i Comuni della Regione al fine di verificare la disponibilità dell’accoglienza dei minori non accompagnati secondo la normativa vigente;

l’indizione da parte di questa Prefettura dell’indagine di mercato prot. 2188 del 9 gennaio 2023 volta alla stipula di convenzioni con più soggetti economici per assicurare ai minori stranieri di imminente arrivo con gli sbarchi predetti un’adeguata accoglienza, come da normativa di riferimento;

DATO ATTO CHE

il competente sindaco del Comune di Ancona, con nota del 9 gennaio u.s., ha comunicato, tra l’altro, che “*a) tutti i posti SAI autorizzati in capo al Comune, ed in particolare quelli riservati ai minori, sono occupati; b) non risultano nel territorio comunale altre strutture di accoglienza minori che abbiano*



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

disponibilità di posti; il che ci è confermato dal fatto che anche per alcuni dei soggetti inseriti nel progetto SAI gestiti dal Comune siamo dovuti ricorrere alla ospitalità di strutture convenzionate fuori città, anche fuori provincia e fuori regione proprio per assenza di ulteriori posti in strutture aventi sede ed operanti nel territorio comunale; c) fermo restando gli oneri di eventuali intervento a carico dello Stato e dunque del Ministero, comunque il Comune non dispone di edifici propri idonei alla ospitalità/permanenza di persone, tantomeno di minori; d) non abbiamo ad oggi riscontrato edifici con caratteristiche idonee alla ospitalità immediata neanche in capo ad associazioni di volontariato, terzo settore ecc. neanche Caritas e Arcidiocesi e ciò a seguito di verifiche fatte nei mesi e settimane scorse su sollecitazione della Prefettura di Ancona che già aveva difficoltà a reperire locali e sedi per ampliamento dei posti CAS"; nella medesima nota, il sindaco conferma la presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Ancona presso i presidi organizzati dalla Prefettura per le operazioni di sbarco;

CONSIDERATO CHE le esigue disponibilità offerte dal CCAM della Regione Marche – ATS15, dall'ATS 21 e dall'ATS24 sono state trasmesse al Comune di Ancona per gli interventi del caso;

RITENUTO

che, in attuazione del quadro normativo sopra indicato, conformemente alle direttive diramate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, nonché in relazione all'estrema urgenza rilevata, questa Prefettura debba assumere le iniziative finalizzate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

RILEVATO

che la FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS, nella persona del dott. Giovanni Bomprezzi, con PEC assunta al Prot. n. 2470 del 10 gennaio 2023 alle ore 09:37, ha manifestato interesse a partecipare alla predetta manifestazione di interesse indetta da questa Prefettura per l'affidamento del servizio di accoglienza temporanea in favore di 30 minori stranieri non accompagnati per giorni 30, offrendo a tal fine la struttura dichiarata idonea sita in Senigallia, Piazzale Morandi, n.10;

che solamente la predetta organizzazione ha manifestato l'interesse all'affidamento del servizio;

BT
U



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

che, con nota del 9 gennaio 2023 assunta al prot. n. 2307/2023, il Dirigente dell'Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale e Sociale n. 8 dell'Unione dei Comuni delle Terre della Marca Senone ha dichiarato che la Fondazione Caritas di Senigallia ha garantito che la struttura offerta è in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla l.r. 21/2016 e ss.mm.ii. per le strutture di prima accoglienza per MSNA – codice CMSNA1;

che, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE l'art. 11 D.Lgs. 142/2015 consente comunque l'affidamento diretto in casi di straordinaria urgenza quale quello attuale determinato dall'esigenza di prestare soccorso a persone che risultano salvate da un naufragio;

DETERMINA

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis D.Lgs. 142/2015, una struttura ricettiva temporanea esclusivamente dedicata a n. 30 minori stranieri non accompagnati per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a giorni 30.
2. A fronte dei servizi erogati in relazione al numero di minori effettivamente ospitati, verrà riconosciuto un corrispettivo onnicomprensivo di 60,00 euro *pro capite-pro die*, IVA esclusa se dovuta, come da circolari ministeriali citate in premessa.
3. L'importo complessivo massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 54.000,00. Ogni altro onere connesso alla gestione della struttura per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico dell'Ente Gestore.
4. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, la dott.ssa Simona Calcagnini, Viceprefetto, Capo di Gabinetto di questa Prefettura.
5. Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, la dott.ssa Grazia Branca, Viceprefetto, Dirigente dell'Area Immigrazione di questa Prefettura.
6. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
Ancona*

comunicazioni di fabbisogno derivanti dagli affidamenti sottoscritti, provvederà a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa.

7. Di approvare il capitolato e le specifiche tecniche allegate alla presente determina.

IL PREFETTO
Pellis
Ancona